COMUNE DI SANTA CESAREA TERME

Provincia di Lecce

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 12 del 26-02-2026

Oggetto: Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, l. N. 199/2025 (legge di bilancio 2026).

L'anno duemilaventisei il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straord.urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

BLEVE PASQUALE	**P**	**MAGGIO SALVATORE**	**P**
CRISTIANO MASSIMILIANO	**P**	**GIUNCO ANTONIO**	**P**
DE RINALDIS SIMONE	**P**	**MANGIA Claudio**	**A**
GUIDA LUCIO	**P**	**PISPICO EMANUELE**	**A**
DAMIANO SALVATORE	**P**	**CAZZATO SALVATORE**	**P**
DE PAOLIS FABIO SALVATORE	**P**		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.
Assume la presidenza il Signor GUIDA LUCIO in qualità di PRESIDENTE Consiglio Comunale assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Aprile Graziana.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica**
Data: 20-02-2026 Il Responsabile del servizio
Guida Lucio Paolo

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**
Data: 20-02-2026 Il Responsabile del servizio
Guida Lucio Paolo

Introduce l'argomento posto all'O.d.G. il Sindaco dr. Pasquale Bleve.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le deliberazioni del consiglio comunale:
- nr. 58 del 29.12.2025 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per il periodo 2026/2028 ai sensi dell'art. 170 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;
- nr. 59 in data 29.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2026/2028;
- nr. 17 del 15.05.2025, è stato approvato il rendiconto della gestione 2024;

Premesso che l'art. 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) ha introdotto la facoltà strutturale, per gli enti locali, di prevedere definizioni agevolate dei propri tributi e delle altre entrate patrimoniali, secondo le proprie esigenze amministrative e finanziarie. Tale disposizione ha contestualmente abrogato, limitatamente a tale facoltà, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rimuovendo ogni ostacolo all'esercizio dell'autonomia regolamentare degli Enti in materia di "condoni" e definizioni agevolate locali;

Vista la riforma della riscossione coattiva introdotta dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che:
- l'Ente può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973, o avvalendosi di atto esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 L. 160/2019, ovvero di ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910, attivando le più opportune azioni esecutive direttamente o affidandosi a concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997 e s.m.i.;
- la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a seconda del tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione;

Considerato che l'Ente ha la necessità di razionalizzare il proprio magazzino crediti, caratterizzato da una quota rilevante di residui attivi di difficile esazione;

Richiamati inoltre:
- la relazione tecnica illustrativa allegata alla presente, che dimostra la convenienza economica dell'operazione e l'assenza di danno erariale, stante il recupero integrale della quota capitale del tributo;
- il parere favorevole all'adozione di tale strumento rilasciata dall'Organo di revisione;

Atteso che:
- la definizione agevolata rappresenta uno strumento strategico per incrementare la riscossione spontanea, ridurre il contenzioso tributario pendente e migliorare gli equilibri di bilancio attraverso il potenziale svincolo di quote del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE);
- l'obiettivo prefissato con l'adozione dello strumento della definizione agevolata è l'eliminazione delle morosità per le quali altre procedure di riscossione coattiva potrebbero comportare un pesante aggravio dei costi a carico dei contribuenti impossibilitati a regolarizzare i propri debiti, poiché versano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria;

- la definizione agevolata non rappresenta una rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e adempiono ai propri obblighi con tempestività, ma piuttosto è da intendersi come uno strumento che possa aiutare il potenziamento della riscossione quando vi sono elementi che lasciano supporre che i tentativi di recupero sarebbero inefficaci;

Dato atto inoltre che:
- sono stati verificati i riflessi che l'adozione di questo atto andrà a causare sui ruoli e sul bilancio dell'Ente;
- nell'adozione del predetto Regolamento si sono altresì considerate le posizioni debitorie di numerosi soggetti, per i quali l'attivazione di ulteriori procedure di riscossione coattive comporterebbero oneri aggiuntivi allo stesso Ente, sia in termini monetari, sia per quanto attiene alla distrazione del personale verso tali procedimenti;
- la definizione agevolata facilita i debitori di somme iscritte nella fase coattiva gravati di significativi oneri accessori, in considerazione della attuale complessa situazione di difficoltà economica, tenuto conto altresì del beneficio che potrebbe derivare dall'incremento della performance di riscossione sui residui attivi;

Ritenuto, per quanto esposto:
- di voler aumentare l'attività di riscossione attraverso tutti gli strumenti previsti dalla normativa per consentire il recupero delle somme;
- necessario ed opportuno, nel rispetto della disposizione normativa in premessa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita all'Ente dalla legge, disciplinare con apposito Regolamento le misure per una corretta definizione agevolata delle somme non riscosse derivanti da ICI, l'IMU, TARES, TARI, TASI, CUP e COSAP.

Visti:
- l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e l'art. 7 del D.lgs. n. 267/2000 in tema di potestà regolamentare;
- l'art. 119 della Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;

Rilevato infine che il presente Regolamento deve essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai soli fini statistici;

Esaminato lo schema di Regolamento allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. n. 267/2000, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegati;

Acquisito, altresì, l'allegato parere favorevole espresso del Collegio dei Revisori;

Con voti FAVOREVOLI / UNANIMI, espressi in modo palese;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare l'allegato Regolamento che disciplina la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, secondo quanto recato dallo stesso e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet istituzionale;

4) di dare atto che la definizione agevolata si applica ai carichi emessi fino al 31/12/2025 e prevede l'abbattimento integrale delle sanzioni e degli interessi, subordinatamente al versamento integrale della quota capitale e delle spese di procedura e spese di notifica;

5) di demandare al responsabile economico finanziario l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari, inclusa la predisposizione della modulistica e ogni conseguente adempimento;

6) di dare atto che il provvedimento, in deroga all'art. 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente e sarà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, ai soli fini statistici;

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti FAVOREVOLI / UNANIMI, espressi in modo palese;

DELIBERA

rappresentata l'urgenza di provvedere, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4° del T.U. D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente	Il Segretario Comunale
GUIDA LUCIO	Aprile Graziana

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sue stesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì

Il Segretario Comunale
Aprile Graziana

Ultima pagina delibere originali immediatamente eseguibili

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

[ ] ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125
del D.Lgs. 267/2000

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

-che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[ ] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000);

[ ] Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione.

Il Segretario Comunale

SANTA CESAREA TERME, lì

Aprile Graziana

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Comune di SANTA CESAREA TERME (LE)

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA 2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento 2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata 2
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata 2
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata 3
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione 3
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore 4
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso 4
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente 4
Articolo 9 – Entrata in vigore 5
PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI 6
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento 6
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata 6
Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda 6
Articolo 4 – Importi dovuti 6
Articolo 5 – Perfezionamento della definizione 7
Articolo 6 – Diniego della definizione 8
Articolo 7 – Sospensione del processo 8
Articolo 8 – Entrata in vigore 8
PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI 9
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento 9
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata 9
Articolo 3 – Conciliazione agevolata 9
Articolo 4 – Entrata in vigore 9
PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI 10
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento 10
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata 10
Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione 10
Articolo 4 – Entrata in vigore 11
PARTE V- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI 12
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento 12
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata 12
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata 12
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata 13
Articolo 5 – Entrata in vigore 14

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, *ad esclusione delle sanzioni al codice della strada*, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi fino al 31.12.2025 possono essere estinti versando le **somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.**

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025;

b) un accertamento divenuto esecutivo emesso entro il 31 dicembre 2025.

3. Per le sanzioni amministrative, escluse quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, presentando entro il **31/05/2026**, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione, tra l'altro, il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune entro il **30/09/2026** notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il **30/11/2026**;

b) ovvero, se di importo superiore a cinquecento euro, versamento nel numero massimo di **diciotto** rate, la prima delle quali di importo pari al **10 per cento** delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al **30/11/2026** e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza al giorno **ultimo di ciascun mese solare** a decorrere dal 2026;

c) è ammessa la compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del **2 per cento annuo**.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a **cinque giorni** rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni

in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i

versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data **del 1° gennaio 2026**. Per Comune impositore si intende:

a) il Comune di Santa Cesarea Terme, per quanto attiene l'ICI, l'IMU, TARES, TARI, TASI, CUP e COSAP.

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il **30/06/2026**. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet, nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomanda A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del **1° gennaio 2026**. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal

presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.

3. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2026;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi;
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro **20 giorni** dall'accettazione da parte del Comune.

2. Se l'importo dovuto è superiore a cinquecento euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, aventi scadenza al giorno **ultimo di ciascun mese solare** a decorrere dal 2026. La prima rata deve essere versata **entro 20 giorni dalla richiesta del Comune**. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati maggiorati di due punti percentuali dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata in scadenza **entro 20 giorni dalla richiesta del Comune**. In caso di mancato pagamento, anche in assenza di sollecito, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

5. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

6. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 3, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

Articolo 7 – Sospensione del processo

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 5. Successivamente, su istanza di una delle parti, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026 attraverso l'istituto della conciliazione agevolata.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026.

Articolo 3 – Conciliazione agevolata

1. Le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2026 aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte il Comune impositore, possono essere definite, entro il **30/06/2026**, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. Il versamento delle somme dovute è effettuato secondo le disposizioni recate dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 4 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Con riferimento ai tributi comunali, sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo;
- reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.

Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 2 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto **entro 20 giorni** dall'accettazione della stessa, oppure se di importo superiore a cinquecento euro, con il versamento di un numero massimo di diciotto rate mensili di pari importo con scadenza della prima rata il **30/11/2026**. Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza al giorno **ultimo di ciascun mese solare** a decorrere dal 2026, sono dovuti gli interessi legali maggiorati di due punti percentuali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. Non trova applicazione l'articolo 15-*ter*, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione

l'articolo 15-*ter*, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione a adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti.

Articolo 4 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE V- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

b) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi all'IMU e agli altri tributi e canoni.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- l'omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità dal 2021 al 2025;
- l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2000 al 2024 con i limiti di cui al successivo art. 3.

2. Sono inclusi nella definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro la data del 1° gennaio 2026, anche se non definitivo.

3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 3, comma 2.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, presentando entro il **30/06/2026** apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

In tale dichiarazione, tra l'altro, il debitore:

- comunica la propria posizione impositiva nei confronti del comune (c.d. base di calcolo) per ogni anno richiesto in definizione;
- indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

Nel caso in cui la richiesta di definizione abbia per oggetto "aree fabbricabili" ai fini ICI, IMU, la stessa è ammissibile nella misura in cui il valore dell'area fabbricabile sia almeno pari a quello stabilito dall'Ente con delibera comunale.

Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o rettificativa. Non sono oggetto di definizione agevolata e avranno effetto solo dalla data di presentazione per l'avvenire e non per il passato, le dichiarazioni omesse e/o rettificative che determinano:

- riduzioni e/o agevolazioni d'imposta.
- variazione e/o rettifica dei valori di "area fabbricabile" in riduzione.
- variazione e/o rettifica di superfici tassabili e/o esenti.

In ogni caso, le richieste di definizione non possono comportare rimborsi d'imposta e non sono ammissibili qualora comportino una riduzione della base imponibile e/o un minor tributo rispetto a quanto già dichiarato e/o versato ordinariamente all'Ente.

2. Il Comune entro il **30/09/2026** notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente possibile, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro 20 giorni dalla comunicazione;

b) ovvero, nel caso di importi superiori a cinquecento euro, versamento nel numero massimo di diciotto rate mensili, la prima di importo pari al 10% di quello dovuto per la prima annualità oggetto di definizione, con scadenza al **30/11/2026** e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza al giorno **ultimo di ciascun mese solare** a decorrere dal 2026;

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3 Nel caso delle entrate di cui alle lettere a) e b), dell'articolo 1 della presente Parte V, l'importo è quello indicato dal richiedente nel modello di richiesta e il numero di rate con le relative scadenze è quello riportato nel modello stesso quale scelta del richiedente basata sulle opzioni proposte in conformità con i criteri di cui al comma 2.

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del **2 per cento annuo**.

5. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

6. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso,

relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

COMUNE DI SANTA CESAREA TERME
Settore Economico Finanziario

Valutazione della convenienza economica e finanziaria per l'attivazione della definizione agevolata (Art. 1, commi 102-110, L. 199/2025).

Inquadramento normativo

La proposta di introduzione della definizione agevolata in ambito locale trova il suo fondamento nel novellato quadro normativo introdotto dalla legge di bilancio 2026 **-** art. 1, commi 102-110, L. n. 199/2025 - che ha definitivamente rimosso il divieto di cui all'art. 13 della L. n. 289/2002.

L'abrogazione di tale limite attribuisce all'Ente una maggiore libertà gestionale nelle attività di recupero delle proprie entrate, permettendo di agire sulla componente accessoria del credito (sanzioni e interessi) al fine di massimizzare il recupero della componente capitale.

Analisi della Convenienza Economico-Finanziaria

L'attivazione della definizione agevolata risponde a tre obiettivi critici di bilancio:

a. **ottimizzazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE):** i crediti tributari e patrimoniali vetusti obbligano l'Ente ad accantonare ingenti somme nel FCDE, vincolando quote di avanzo che rimangono indisponibili per la spesa pubblica. L'adozione della definizione agevolata consentirebbe la riscossione della quota capitale dei crediti di difficile esazione permettendo lo svincolo delle corrispondenti quote di FCDE, generando una **maggiore capacità di spesa** o un miglioramento del risultato di amministrazione;

b. **miglioramento delle performance di riscossione:** l'abbattimento di sanzioni e interessi funge da "leva psicologica" e finanziaria per il contribuente. Sulla base dei dati desunti dall'attività di recupero coattivo dell'Ente, la probabilità di riscossione di un credito si riduce sensibilmente dopo il terzo anno dalla notifica. Consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione debitoria risparmiando parte delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi potrebbe rappresentare un maggiore stimolo, consentendo di incassare oggi somme che, altrimenti, richiederebbero anni di procedure esecutive (spesso infruttuose) con costi di riscossione a carico dell'Ente. Inoltre la manovra di bilancio 2026 ha previsto l'introduzione della possibilità (che può però diventare un obbligo in presenza di talune condizioni) di affidare la riscossione coattiva delle proprie entrate ad un nuovo soggetto denominato AMCO S.p.A (Asset Management Company). Più precisamente l'affidamento a tale soggetto diviene obbligatorio in presenza di performance di incasso insufficienti, ovvero se la percentuale di riscossione in conto residui (Titolo 1, tipologia 1 e Titolo 3) risulta inferiore a una soglia minima che sarà successivamente definita da un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di prossima emanazione. L'adozione ad una definizione agevolata consentirebbe di migliorare l'attuale percentuale di riscossione;

c. **riduzione degli oneri di gestione e del contenzioso:** ogni pratica pendente comporta costi per le spese di notifica, personale impegnato nel front-office e spese legali per il contenzioso, spesso motivato dall'applicazione di sanzioni che il contribuente ritiene sproporzionate rispetto alla violazione. La definizione agevolata potendo essere applicabile anche nei casi con contenziosi in essere potrebbe comportare l'estinzione automatica dei giudizi pendenti dietro rinuncia del contribuente, azzerando così il rischio di soccombenza e le ulteriori spese di giudizio.

In conclusione, si ritiene che l'adozione del Regolamento di definizione agevolata sia economicamente vantaggiosa per l'Ente. Non si configura come un danno erariale in quanto:

- l'imposta (capitale) viene riscossa integralmente;
- le sanzioni e gli interessi non riscossi per effetto delle condizioni agevolative sono compensati dal risparmio sui costi di riscossione e dalla celerità dell'incasso;
- si attua una necessaria operazione di pulizia del magazzino crediti, rendendo il bilancio dell'Ente più veritiero e trasparente, in linea con i principi del D.Lgs. n. 118/2011.

COMUNE DI SANTA CESAREA TERME

Provincia di Lecce

IL REVISORE UNICO

VERBALE N. 2

L'anno duemilaventisei il giorno 25 del mese di febbraio il Revisore Unico De Braco Sandro Salvatore rilascia il parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 20.02.2026 avente ad oggetto: "*Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, l. N. 199/2025 (legge di bilancio 2026)"* ed allegato Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, pervenuta mediante pec in data 20.02.206.

Il Revisore Unico,

Visto il Tuel così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n.118/2011 e sue ss.mm.ii.;

Richiamato l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede al comma 1, lettera b) n.7 che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

Richiamato l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede al comma 1, lettera c) che l'organo di revisione svolga la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate;

Visto lo Statuto Comunale;

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 58 del 29.12.2025 con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (NADUPS) per il periodo 2026/2028;

- n. 59 in data 29.12.2025 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per il periodo 2026/2028;

- n. 17 del 15.05.2025 con cui è stato approvato il Rendiconto della gestione 2024;

Visto l'art. 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026), che ha introdotto la facoltà strutturale, per gli enti locali, di prevedere definizioni agevolate dei propri tributi e delle altre entrate patrimoniali;

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 20.02.2026 avente ad oggetto: "*Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, l. N. 199/2025 (legge di bilancio 2026)*";

Esaminato l'allegato "*Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali*", composto da n. 5 Parti, divise in Articoli;

Vista la Relazione tecnica illustrativa, a firma del Responsabile di Ragioneria Guida Lucio Paolo, allegata alla proposta di deliberazione di C.C. n. 11 del 20.02.2026, che dimostra la convenienza economica dell'operazione e l'assenza di danno erariale, stante il recupero integrale della quota capitale del tributo e la facilità di definizione e riscossione anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria;

Accertata la coerenza del Regolamento con l'ordinamento contabile preordinato;

Preso atto altresì che sulla proposta di deliberazione di C.C. n. 11 del 20.02.2026 è apposto:

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Guida Lucio Paolo in data 20.02.2026;

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria Guida Lucio Paolo in data 20.02.2026;

Invitando ad emendare, visto l'art. 2 comma 3 Parte I del Regolamento in oggetto, l'art. 1 comma 1 Parte I come segue: *"….disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, ad esclusione delle sanzioni al codice della strada, non riscosse….."* ;

esprime parere favorevole

condizionato all'emendamento da apportarsi come da invito

sul "*Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali*", allegato alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 20.02.2026,

Lì, 25/02/2026.

L'Organo di Revisione:

dott. De Braco Sandro Salvatore

SANDRO
SALVATORE DE
BRACO
25.02.2026 14:56:42
GMT+01:00